



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

SOMMARIO

1. PREMESSA
2. VALORI LIMITE
3. RISANAMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO
 - 3.1 PIANI DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE
 - 3.2 PIANI DI RISANAMENTO COMUNALI
 - 3.3 PIANI DI RISANAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
4. PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO
 - 4.1 DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO
 - 4.2 VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO
 - 4.3 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI
5. ATTIVITA' RUMOROSE E TEMPORANEE
6. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE
7. NORME AMMINISTRATIVE GENERALI PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE
8. CONTROLLI E SANZIONI
9. RIFERIMENTI NORMATIVI
10. NORME TRANSITORIE



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

1 PREMESSA

In attuazione della Legge Quadro 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e della Legge Regionale 13/2001 “Norme in materia di inquinamento acustico” ed in conformità ai criteri previsti nella Delibera di Giunta Regionale 7/9776 del 12 luglio 2002 "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale", il Comune di Zone ha provveduto a redigere il Piano di Zonizzazione Acustica, fornendo il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico.

Il Piano di Zonizzazione Acustica è un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate.

Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. Le presenti N.T.A. integrano gli elaborati grafici del Piano di Zonizzazione Acustica e posseggono la medesima efficacia obbligatoria. L'osservanza delle norme riportate nelle presenti N.T.A. è obbligatoria per tutti coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio del comune di Zone. All'Amministrazione Comunale spetta la vigilanza in materia di tutela dall'inquinamento acustico, mediante gli uffici comunali preposti, con il supporto operativo dell'A.R.P.A. competente per il territorio.

Dal presente regolamento vengono escluse le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali schiamazzi e strepiti di animali, volume degli altoparlanti radio-tv, ecc., disciplinati dal Codice Penale articolo 659 comma I. Il controllo, nell'ambito delle competenze attribuite al Comune, viene svolto dalla Polizia Municipale.

2 VALORI LIMITE

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i limite differenziali di immissione, i valori limite di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M 14 Novembre 1997.

La L. 447/1995, all'art. 2 definisce :



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

1. **valori limite di emissione:** *"il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa",*
2. **valori limite assoluti di immissione:** *"il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori"*
3. **valori limite differenziali di immissione:** *"differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (costituito dall'insieme di tutte le sorgenti di rumore esistenti) e il rumore residuo (rilevato in corrispondenza dell'esclusione delle specifiche sorgenti sonore disturbanti)"*.
4. **valori di attenzione:** *"i valori di rumore che segnalano la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente"*
5. **valori di qualità:** *"i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie o le metodiche di risanamento disponibili"*.

Il D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" determina in maniera univoca i valori limite di emissione e di immissione delle sorgenti, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata 'A' (LAeq) riferito al tempo di riferimento (TR) diurno (dalle 6 alle 22) o notturno (dalle 22 alle 6),



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

2.1 I valori limite di emissione sono riferiti a sorgenti fisse ed a sorgenti mobili:

TAB. 1: Limiti di emissione (Tabella B del DPCM 14.11.1997 – tavole MAPPE DI ZONIZZAZIONE)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno	notturno
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	45
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

2.2 I valori limite di immissione sono riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sonore.

Una qualsiasi sorgente sonora dovrà quindi assicurare il non superamento dei limiti imposti alla classe in cui la sorgente stessa sarà attiva.

Per la verifica del rispetto di tali limiti i rilevamenti e le verifiche andranno effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

TAB 2: Limiti di immissione (Tabella C del DPCM 14.11.1997 – tavole MAPPE DI ZONIZZAZIONE)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno	notturno
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

2.3 Valori limite di immissione nelle fasce di pertinenza stradale

Il D.P.R. n.142 del 30 marzo 2004 “Disposizione per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal Traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della L.26 ottobre 1995, n.447”, attribuisce i nuovi limiti all’inquinamento acustico prodotto esclusivamente dalle infrastrutture viarie, che devono essere verificati in corrispondenza dei punti di maggior esposizione e devono essere riferiti al solo rumore prodotto dalle infrastrutture stradali.

Nel caso di **nuove strade** si applicano i limiti riportati nella tabella 3



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

TAB 3: Fasce e limiti di immissione per nuove infrastrutture stradali (tavole FASCE DI PERTINENZA STRADALI)

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi ai fini acustici (secondo Dm 6.11.01 Norme funz. e geom. Per la costruzione di strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A autostrada		250	50	40	65	55
B extraurbana		250	50	40	65	55
C extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E urbana di quartiere			30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1 , lettera a) della legge n. 447 del 1995		
F locale			30			

per le scuole vale il solo limite diurno



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

Per le **strade esistenti**, per gli affiancamenti a strade esistenti e varianti alle stesse, sono individuate sulle tavole **FASCE DI PERTINENZA STRADALI** le fasce di rispetto all'interno delle quali valgono i seguenti limiti:

TAB 4: Fasce e limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti (tavole FASCE DI PERTINENZA STRADALI)

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi ai fini acustici (secondo Dm 6.11.01 Norme. Per la costruzione di strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
B extraurbana		100 (fascia A)	50	40	70 65	60 55
		250	50	40	65	55
C extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr)	100 (fascia A)	50	40	70 65	60 55
		150 (fascia B)				
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70 65	60 55
		50 (fascia A)				
E urbana di quartiere		30	50	40	65	55



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

F locale		30	50	40	65	55
-------------	--	----	----	----	----	----

* per le scuole vale il solo limite diurno

Al di fuori delle fasce di pertinenza individuate sulle tavole valgono i limiti di zona, definiti dal D.P.C.M. 14.11.1997.

Le strade che risultano sprovviste di fasce di pertinenza stradale sono di tipo “F-locale” e sono comunque soggette al D.P.R.142/2004: fascia di pertinenza stradale di ampiezza pari a 30 m e limiti corrispondenti ai limiti di zona (D.P.C.M. 14/11/1997).

I limiti di immissione, in aree interessate da tunnel o gallerie, corrispondono ai limiti di zona definiti dalla classe acustica.

Valgono invece i limiti stabiliti per le fasce di pertinenza stradale in corrispondenza degli svincoli.

In caso di sovrapposizione di più fasce stradali con valori limite di immissione differenti, si tenga in considerazione:

1. il valore limite della fascia di pertinenza dell’infrastruttura viaria fonte di rumore;
2. in caso di incertezza sulla provenienza del rumore, si consideri il limite meno restrittivo.

2.4 I valori limite differenziali di immissione

Tali valori limite differenziali si applicano solo all’interno degli ambienti abitativi e sono pari a +5 dB per il periodo diurno e +3 dB per il periodo notturno.

Ai sensi dell’art.4, comma 2 del D.P.C.M 14.11.1997, i limiti differenziali **non si applicano**, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- a. nelle aree classificate nella classe acustica VI (zone esclusivamente industriali);



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

b. se valgono le seguenti condizioni:

i) il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e a 40 dB(A) nel periodo notturno;

ii) il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e a 25 dB(A) nel periodo notturno.

c. alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d. alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

e. alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

I valori di attenzione si riferiscono ad un'ora di tempo o ai tempi di riferimento (Tr):

TAB 6: Limiti di attenzione

Classi di destinazione d'uso del territorio	Riferiti ad un'ora		Tempi di riferimento	
	diurno	notturno	diurno	notturno
I Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

2.5 I valori di qualità:

TAB. 7: Valori di qualità

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno	notturno
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

3. RISANAMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

La L. 447/1995 e la L.R. 13/2001 introducono tre tipologie di Piani finalizzati al risanamento acustico delle aree dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite.

3.1 PIANI DI RISANAMENTO DELLE IMPRESE

Le Imprese ubicate sul territorio comunale di Zone che hanno superato i **valori limite** descritti nel paragrafo 1, tabelle 1 e 2, **sono obbligate al rientro e rispetto** degli stessi valori, entro e non oltre **sei mesi** dalla data di approvazione definitiva del **Piano di Zonizzazione Acustica**. (L. 447/1995 art. 15, comma 2, L.R. 13/2001 art. 10, D.P.C.M. 1.3.1991, art.3).

Nel caso i predetti soggetti non siano in grado di adeguarsi nei **sei mesi** stabiliti, devono presentare agli uffici comunali preposti, entro lo stesso termine, un **Piano di Risanamento Acustico**, con le modalità stabilite dalla Delibera di Giunta Regionale 7/6906 del 16.11.2001 "Criteri di redazione del piano di risanamento acustico delle imprese".



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

Il **Piano di Risanamento Acustico** deve essere redatto da un tecnico competente in acustica ambientale.

Nel **Piano di Risanamento Acustico** dovrà essere indicato, previo deposito di idonea relazione tecnica, il termine entro il quale le Imprese prevedono l'adeguamento ai limiti previsti. Il termine massimo per la realizzazione degli interventi di bonifica non può superare i dodici mesi, a partire comunque dalla data di presentazione del piano.

Gli uffici comunali, entro novanta giorni dalla data di presentazione del **Piano di Risanamento Acustico**, verificano la conformità ai criteri stabiliti dalla D.G.R. 7/6906 e provvedono a richiedere le eventuali integrazioni.

Il termine dei lavori di bonifica acustica deve essere comunicato agli uffici comunali entro e non oltre trenta giorni, dal Titolare o dal Legale Rappresentante dell'Impresa.

Le modalità di redazione del piano di risanamento acustico sono quelle previste dalla D.G.R. 16 novembre 2001 n° 6906, la relazione tecnica redatta dovrà essere corredata da allegati grafici, previsti dalla D.G.R. 6906/2001, specificanti la posizione delle sorgenti sonore, la posizione dei punti di rilevazione fonometrica, la direzione principale di diffusione del rumore, la posizione degli insediamenti eventualmente disturbati e ogni altro elemento utile a definire in maniera univoca ed inequivocabile le caratteristiche della sorgente acustica inquinante.

Impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, che operano nelle zone non esclusivamente industriali, classi dalla prima alla quinta di cui al capo III delle presenti N.T.A., non sono soggetti al rispetto del limite differenziale nel caso in cui rispettino i limiti di immissione di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, riportati nell'articolo 8 delle presenti N.T.A..

Gli impianti a ciclo continuo i cui titolari presentino domanda di insediamento sul territorio comunale dopo la data di approvazione delle presenti N.T.A., vengono localizzati esclusivamente nelle zone di classe V e VI, e sono soggetti al rispetto del criterio del limite differenziale nel caso in cui vengano ad insediarsi in zone di classe diversa dalla VIA.

Ai sensi dell'articolo 3.2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 Dicembre 1996, il rispetto del limite differenziale è condizione necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per l'esercizio



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

delle attività obbligate alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività Produttiva di cui all'articolo 3 della legge regionale 8/2007.

3.2 PIANI DI RISANAMENTO COMUNALI

I Comuni devono dotarsi di un **Piano di Risanamento Acustico** qualora vengano superati i valori di attenzione riportati nella tabella 3 del paragrafo 1 ovvero nel caso non sia possibile rispettare, nelle zone già urbanizzate, il divieto di contatto tra aree con valori di qualità che si discostano di oltre 5 dB.

I piani di risanamento acustico devono permettere il raggiungimento dei valori di qualità descritti nel paragrafo 1, tabella 4.

Il piano di risanamento acustico nella sua redazione recepisce i contenuti del piano del traffico, dei vincoli territoriali esistenti e indicati comunque nel Piano Regolatore vigente, dei piani di risanamento acustico presentati dalle aziende ai sensi dell'articolo 27 delle presenti N.T.A., e dell'articolo 10 comma 5 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

La redazione del piano di risanamento acustico viene affidata prioritariamente agli Uffici Comunali competenti, qualora presentino figure professionali in grado di redigere il piano stesso.

Possono essere incaricati della redazione tecnici esterni con comprovata esperienza nel campo dell'acustica ambientale e riconosciuti come «tecnici competenti» ai sensi dell'articolo 2 comma 6 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447.

Il Comune predispone il piano di risanamento secondo le modalità e i criteri delineati dalla L. 447/1995 art. 7 e dalla L.R. 13/2001, art. 11.

Il piano di risanamento acustico comunale, oltre che recepire obbligatoriamente i contenuti dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore previsti dalla Legge 447/95 e dell'articolo 22 comma 3, nonché quelli della legge regionale 13/2001, devono presentare necessariamente i seguenti contenuti:

- individuazione delle aree da risanare;
- individuazione delle sorgenti sonore causa dell'inquinamento acustico;
- risultati delle rilevazioni fonometriche di accertamento eseguite;



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

- la stima della popolazione soggetta ad esposizioni del rumore particolarmente elevate;
- i soggetti a cui compete l'opera di bonifica, conformemente al principio «chi inquina paga»;
- gli interventi tecnici e/o amministrativi che si intendono mettere in atto;
- la stima degli oneri finanziari necessari per mettere in atto il piano di risanamento;
- i tempi previsti per il risanamento ambientale;
- le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela della salute pubblica.

Approvazione ed attuazione del piano di risanamento

1. Il piano di risanamento acustico viene adottato e approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.
2. Il piano di risanamento acustico viene inviato alla Provincia e alla Regione per gli adempimenti di competenza stabiliti dall'articolo 11 della L.R. 13/01. Può essere chiesto il parere all'ARPA a titolo di consulenza.
3. Il Comune provvede ad avvertire i soggetti coinvolti nel piano di risanamento acustico, dell'avvenuta pubblicazione, invitandoli ad esprimere le osservazioni di competenza.
4. Il piano diventa esecutivo dalla data dell'esecutività di approvazione della Deliberazione di Consiglio Comunale.

3.3 PIANI DI RISANAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Le Società e gli Enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori limite descritti nel paragrafo 1, devono presentare alla Regione ed al Comune, i piani di contenimento ed abbattimento del rumore, così come previsto dalla L.447/1995, art. 10 e dalla L.R. 13/2001 art. 9, con le modalità ed i criteri stabiliti dal D.M. 29.11.2000 “Criteri per la predisposizione, da parte delle Società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani di interventi di contenimento e abbattimento del rumore” e dal D.P.R. 30 03.2004.

4. PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO

La L. 447/1995 e la L.R. 13/2001 prevedono varie tipologie di documentazione finalizzate alla prevenzione dell'inquinamento acustico, le quali sono riconducibili alle seguenti categorie:



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

- 1 Documentazione di Previsione di Impatto Acustico;
- 2 Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
- 3 Requisiti acustici passivi.

Ai Comuni è affidato il compito di valutare la correttezza formale e la completezza della documentazione, rimandando la valutazione di conformità tecnica all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente territorialmente competente.

Sono esclusi dall'obbligo di verifica di cui ai seguenti paragrafi i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ai sensi della Legge n. 349 del 08.07.1986, in quanto già redatti in conformità alle "esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate".

4.1 DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

Alle domande di rilascio di Piano attuativo, Permesso a Costruire, Agibilità, Autorizzazioni all'esercizio, ovvero nel caso di D.I.A., deve essere allegata la relativa Documentazione di Previsione di Impatto Acustico (L.447/1995 art. 8, commi 2 e 4), nel caso di interventi che comprendano la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere/impianti/attività:

- a. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b. strade di tipo A, B, C, D, E, F, secondo la classificazione di cui al D.L.vo 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- c. discoteche;
- d. attività commerciali, pubblici esercizi e circoli privati ove siano installati macchinari o impianti rumorosi (refrigerazione di alimenti e bevande, aspirazione e ventilazione, condizionamento e climatizzazione, etc. - impianti di diffusione sonora, etc.) e che durante lo svolgimento della loro attività si presenti anche una sola delle seguenti situazioni:
 - utilizzo di impianti/apparecchiature, anche nel periodo notturno;
 - svolgimento di manifestazioni ed eventi, con diffusione di musica o mediante l'utilizzo di strumenti musicali;
- e. attività/impianti sportivi e ricreativi;
- f. ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia;
- g. attività produttive;



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

h. postazioni di servizi commerciali polifunzionali, centri commerciali, medie e grandi strutture di vendita.

La Documentazione di Previsione di Impatto Acustico deve essere redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale, secondo le modalità previste dalla Delibera di Giunta Regionale 7/8313 del 8.3.2002 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico" e deve contenere ed indicare tutte le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Il Comune trasmette la Documentazione di Previsione di Impatto Acustico all'ARPA per l'acquisizione del parere di competenza e successivamente lo riporta, nell'ambito dello specifico provvedimento, con le eventuali prescrizioni utili a contenere i livelli di emissione o immissione sonora entro i limiti di norma.

La Documentazione di Previsione di Impatto Acustico in ogni caso dovrà prevedere rilievi fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'opera/impianto/attività in fase di richiesta di Autorizzazioni all'esercizio.

In caso di interventi:

- non enunciati nel sopra riportato elenco;
- in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi verrà svolta (la documentazione di Previsione di Impatto Acustico dovrà comunque essere prodotta prima o contestualmente al rilascio dell'Autorizzazione all'Esercizio)
- in cui non sono previste sorgenti sonore generatrici di inquinamento acustico;
- che non alterano l'impatto acustico;

dovrà comunque essere allegata alle istanze/comunicazioni, una Dichiarazione Sostitutiva della Documentazione di Previsione di Impatto Acustico firmata da un Tecnico Competente in acustica Ambientale e sottoscritta dal Committente, utilizzando apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale .

4.2 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Alle domande di rilascio di Piano attuativo, Permesso a Costruire, Agibilità e Autorizzazioni all'esercizio, ovvero nel caso di D.I.A., deve essere allegata la relativa Valutazione Previsionale di Clima Acustico (Legge 447/1995 art. 8, comma 3) per tutti quegli interventi finalizzati alla realizzazione di:



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

- a. scuole, asili nido;
- b. ospedali;
- c. case di cura e di riposo;
- d. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2 (dell'art.8) ossia:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - strade di tipo A,B,C,D,E,F, secondo la classificazione di cui al D.Lgs 30/04/1992 n. 285
 - discoteche;
 - pubblici esercizi e circoli privati ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
 - impianti sportivi e ricreativi;
 - sistemi di trasporto su rotaia;
- f. nuovi insediamenti residenziali nei pressi di sorgenti sonore.

La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, secondo le modalità previste dalla Delibera di Giunta Regionale 7/8313 del 8.3.2002

"Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico".

Il Comune trasmette la Valutazione Previsionale di Clima Acustico all'ARPA per l'acquisizione del parere di competenza e successivamente lo riporta, nell'ambito dello specifico provvedimento, con le eventuali prescrizioni.

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico, in ogni caso dovrà prevedere rilievi fonometrici effettuati dopo l'entrata in esercizio dell'opera/impianto/attività, in fase di richiesta di Autorizzazioni all'esercizio.

Sono esclusi dall'obbligo di presentazione della Valutazione Previsionale di Clima Acustico gli interventi non enunciati nel sopra riportato elenco per i quali dovrà comunque essere allegata all'istanza/comunicazione una Dichiarazione Sostitutiva firmata da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale e sottoscritta dal Committente, utilizzando apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale .



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

4.3 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

L'opera edilizia deve essere concepita e costruita in modo che il rumore, cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità, si mantenga a livelli che non nuociano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.

Per i fini di cui al comma precedente l'opera edilizia deve garantire un idoneo isolamento acustico nei confronti di:

- Rumori aerei: sono i rumori che si propagano attraverso l'aria.
- Rumori impattivi: sono i rumori che si propagano in seguito all'impatto di corpi con l'elemento tecnico costituente la costruzione considerata
- Rumore degli impianti tecnologici: è il rumore prodotto dal funzionamento degli impianti che fanno parte integrante della costruzione. Gli impianti possono essere di utilizzo comune (ascensori, caldaie centralizzati, condizionatori generali) oppure di utilizzo esclusivo (come ad esempio impianti idraulici, sciacquoni etc.)

Alle domande di rilascio di Piano attuativo, Permesso a Costruire, Agibilità, Autorizzazioni all'esercizio, ovvero nel caso di D.I.A., deve essere allegata la Dichiarazione da parte di Tecnico competente in acustica ambientale, che attesti il rispetto dei Requisiti Acustici Passivi degli Edifici con relazione tecnica, con le seguenti modalità:

a. Patrimonio edilizio esistente:

I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche e prevedono la sostituzione di elementi edilizi, l'amministrazione comunale deve chiedere una dichiarazione con relazione tecnica, a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, che attesti il rispetto dei **Requisiti Acustici Passivi** stabiliti dal D.P.C.M. 5 dic. 1997 e secondo le modalità definite dalla L.R. 13/2001 art. 7, comma 1. Ciò vale per quegli elementi che vengono modificati;

b. Nuove costruzioni:

I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da una valutazione e dichiarazione con relazione tecnica, a firma di un tecnico competente in acustica ambientale, che attesti il



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

rispetto dei **Requisiti Acustici Passivi** stabiliti dal D.P.C.M. 5 dic. 1997 e secondo le modalità definite dalla L.R. 13/2001 art. 7, comma 1.

Le domande per il rilascio di concessioni edilizie per la realizzazione di nuovi edifici produttivi e di nuovi impianti, devono essere accompagnati da una relazione sulle caratteristiche acustiche, redatta dal Tecnico Competente, ove siano illustrati i materiali e le tecnologie utilizzate per il rispetto dei limiti fissati dal D.P.C.M. 5/12/97, oltre che i limiti di zona in relazione all'impatto verso l'esterno.

I valori riportati nel decreto devono essere rispettati in tutti quegli edifici per i quali venga rilasciato permesso di costruire per nuova costruzione, ristrutturazione edilizia od altro tipo di provvedimento autorizzativo.

c. Certificato di agibilità:

Per il rilascio del certificato di agibilità di edifici con destinazione:

- residenze o assimilabili;
- uffici e assimilabili;
- alberghi e pensioni o assimilabili;
- ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

è necessario il rispetto dei valori limiti delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne, secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, i quali dovranno essere idoneamente dimostrati all'atto dell'istanza per la realizzazione o la ristrutturazione di qualsiasi edificio residenziale.

Gli uffici comunali competenti possono richiedere una valutazione strumentale attestante il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, la quale dovrà avvenire secondo quanto indicato dall'allegato A al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, e dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

5 . ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Si definisce Attività Rumorosa Temporanea qualsiasi attività comprendente lavori, manifestazioni o spettacoli, che abbia luogo in aree per loro natura non destinate permanentemente o esclusivamente a tale attività e che comporti il superamento dei limiti definiti nel paragrafo 1, all'esterno delle aree in cui si svolge l'attività, come ad esempio:

- cantieri edili e stradali;
- concerti e spettacoli all'aperto o all'interno di locali non adibiti a spettacolo;
- fiere ed esposizioni all'aperto o in locali non adibiti a tale scopo;
- sagre e feste o manifestazioni popolari e "di piazza";
- pubblicità o altre comunicazioni effettuate all'aperto con l'ausilio di impianti acustici fissi o installati su altri mezzi;
- spettacoli pirotecnici;

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti assoluti e differenziali a norma del presente regolamento.

Si intendono sempre autorizzati interventi contingibili ed urgenti per la tutela dell'incolumità pubblica.

Si intendono altresì implicitamente autorizzate e purchè si svolgano nei giorni e negli orari definiti dai rispettivi contratti di appalto, le opere di manutenzione ed i servizi effettuati nell'ambito del Patrimonio Comunale, quali ad esempio:

- la manutenzione di strade e delle reti tecnologiche;
- la manutenzione del verde pubblico;
- i servizi di pulizia della rete viaria e dei marciapiedi;
- lo sgombero neve;
- la raccolta rifiuti;

α) CANTIERI EDILI ED ASSIMILABILI

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso, sia fissi che mobili, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possono limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzabili solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Si intendono implicitamente autorizzate negli atti rilasciati dal Comune, le attività lavorative nell'ambito di cantieri edili e stradali relativi ad opere pubbliche e private, purchè si svolgano dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 19.00 ed al sabato mattina dalle ore 7.30 alle ore 12.00.

Nei giorni festivi ed in orari diversi, le attività di cui sopra dovranno essere specificatamente autorizzate.

La deroga generale riguarda i limiti assoluti e differenziali relativamente al solo periodo diurno.

Per le attività e le operazioni attinenti al cantiere di lavoro dovrà comunque essere rispettato il valore limite di immissione assoluto di 70 dB(A) inteso come livello sonoro equivalente misurato per un periodo di misura non inferiore a trenta minuti, all'interno del periodo di riferimento diurno (6:00-22:00); tali limiti si intendono verificati in facciata agli edifici, in corrispondenza dei ricettori più vicini e più esposti.

Nel caso di ristrutturazioni interne, all'interno dei locali più vicini o più esposti dovrà essere rispettato il valore limite di immissione di 60dB(A), inteso come livello sonoro equivalente misurato per un periodo di misura non inferiore a trenta minuti, all'interno del periodo di riferimento diurno (6:00-22:00).

β) SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO-MOBILE

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad esempio piani-bar, serate musicali, ecc.) quando non superano complessivamente le 40 giornate di manifestazione nell'arco di un anno.

Nelle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto individuate all'interno della relazione tecnica di piano di classificazione acustica viene di norma concessa l'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica e dalla legislazione nazionale, previa semplice comunicazione da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Nel caso in cui la manifestazione abbia la durata di un giorno, non sarà necessaria la presentazione di domanda presso i competenti Uffici Comunali.



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra-richiamate, compresi i pubblici esercizi, dovrà essere indirizzata agli uffici proposti specifica domanda di autorizzazione in deroga, almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere esposta in maniera visibile nei pressi della località in oggetto della specifica manifestazione con adeguato anticipo rispetto alla data di inizio validità della deroga.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga ai limiti assoluti e differenziali è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

Il limite massimo di immissione da non superare è di 70 dB (A) di livello equivalente misurato per un periodo di misura non inferiore a 30 minuti. Tale limite si intende misurato in facciata agli edifici, in corrispondenza dei ricettori più esposti o più vicini.

Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite misurato all'interno dei locali più esposti o più vicini è di 60 dB(A); le misurazioni del livello equivalente di pressione sonora ponderato A, sono effettuate con le modalità previste dal D.P.C.M. 16 marzo 1998 per un periodo di misura di almeno trenta minuti.

χ) MANIFESTAZIONI RELIGIOSE E TRADIZIONALI

L'uso di campane o di sorgenti sonore installate presso edifici adibiti ad attività di culto è consentito esclusivamente quando connesso alle funzioni e alle manifestazioni religiose: in tal caso, l'uso delle campane è in deroga a qualsiasi normativa in campo acustico.

6. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

a) MACCHINE DA GIARDINO

Le operazioni di manutenzione del verde privato effettuate mediante apparecchi meccanici devono avvenire nell'ambito dei seguenti orari:

Da Lunedì a Venerdì
dalle 8.00 alle 12.00
dalle 14.00 alle 17.00

Sabato e Domenica
dalle 9.00 alle 12.00



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

b) MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione inerenti la conduzione, coltivazione dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6:00 alle 21:00 dei giorni feriali e dalle ore 6:00 alle 13:00 dei giorni festivi.

Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

c) ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario, ai sensi dell'art.59 del C.C. della strada è consentito nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle ore 19:00 per il periodo dal 16 settembre al 14 giugno e dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 20:30 dal 15 giugno al 15 settembre.

d) CONDIZIONATORI

I condizionatori devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tali da non creare emissioni di aria calda e rumore. I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture.

e) ALLARMI ACUSTICI

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 5 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

f) AUTOLAVAGGI

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc..) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 21:00 e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle 21:00 e comunque nei



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

limiti di legge. Gli autolavaggi di nuovo insediamento devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al PGT e ad una distanza di almeno 100 metri.

g) SORGENTI MOBILI PER USO DOMESTICO

Le macchine, le attrezzature e le attività rumorose per fini domestici, hobbistici o simili dovranno essere utilizzate o svolte avendo cura che le emissioni prodotte siano contenute e comunque entro i seguenti periodi:

- Nei giorni feriali dalle 8:00 alle 20:00 con interruzione dalle 13:00 alle 15:00
- Il sabato dalle ore 9:00 alle ore 20:00 con interruzione dalle ore 13:00 alle 16:00
- Nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle 13:00

7. NORME AMMINISTRATIVE GENERALI PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE

I soggetti interessati devono presentare, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, domanda di autorizzazione agli uffici comunali preposti, richiamando negli allegati di rito le seguenti caratteristiche:

- il contenuto e le finalità dell'attività;
- la durata dell'attività e la relativa frequenza;
- il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- l'eventuale popolazione esposta a livelli di rumore prodotti;
- la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti, ai fini della preservazione e tutela dei recettori particolarmente sensibili;

nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore provocato dall'afflusso e dal deflusso del pubblico e quello causato alle variazioni indotte nei volumi del traffico veicolare.

Gli uffici comunali preposti, come previsto dalla L. 447/1995 art. 6, comma 1, lett. h), autorizzano lo svolgimento delle attività temporanee anche in deroga ai limiti acustici stabiliti dal piano di zonizzazione comunale, formulando eventuali prescrizioni riguardanti:

- i valori limite delle emissioni sonore da rispettarsi all'interno del perimetro dell'area interessata dall'attività;
- le limitazioni dei giorni e degli orari di svolgimento delle attività;
- gli accorgimenti tecnici da adottare per minimizzare il disturbo prodotto dalle emissioni sonore;



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

- gli obblighi e modalità di comunicazione preventiva alla popolazione interessata dalle emissioni sonore.

8. CONTROLLI E SANZIONI

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dal Comune nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA.

Ferma restando la responsabilità dei fatti che costituiscono reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie ecc., per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative di cui alla L.447/1995 art.10 e L.R. 13/2001 art. 16, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Superamento dei limiti di immissione, di emissione e del limite differenziale

1. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i limiti di cui all'articolo 8, 9, 12, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00
2. Chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, anche derivante da attività temporanee, supera i limiti di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00

Esercizio di attività temporanee senza comunicazione, autorizzazione o al di fuori degli orari autorizzati

Chiunque eserciti una delle attività dell'art 4 e 5 senza autorizzazione, oppure in eccedenza ai limiti stabiliti dall'autorizzazione, o al di fuori degli orari consentiti, è punito con sanzione amministrativa della somma da € 103,00 a € 516,00 e con la sospensione immediata dell'esercizio dell'attività. L'interessato inoltre è tenuto a inoltrare nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli articoli 659 e 660 del C.P e quanto previsto dall'articolo 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni d'igiene.



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

Il persistente e ripetuto mancato rispetto delle disposizioni, degli orari e/o dei limiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale, dal presente regolamento e dalle disposizioni speciali delle singole autorizzazioni in deroga può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti e dal presente regolamento la sospensione dell'attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'adeguamento di quanto previsto dalla normativa.

9. RIFERIMENTI NORMATIVI

La zonizzazione acustica in oggetto è stata redatta sulla base delle indicazioni tecniche fornite dalle seguenti fonti:

- Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- Legge Regionale 10 agosto 2001 n° 13 "Norme in materia di inquinamento acustico", con particolare riferimento al disposto dell'articolo 3, comma 2.
- Documento "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale", approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 12 luglio 2002 n° 7/9776;
- Documento "Linee guida per l'elaborazione di piani comunali di risanamento acustico", con particolare riferimento al capitolo 3 "Zonizzazione acustica del territorio comunale", edito dall'Agenzia nazionale per la Protezione Ambientale – Febbraio 1998;
- Norma UNI 9884 "Caratterizzazione acustica del territorio comunale mediante la descrizione del rumore ambientale" – Seconda edizione Luglio 1997;
- "Piani comunale e inquinamento acustico" – Beria d'Argentino, Curcuruto, Simonetti – Ed. Il Sole 24 Ore Pirola, 1997;
- DPR 30 marzo 2004 n° 142.

10. NORME TRANSITORIE

Sono escluse dalla presentazione della documentazione di cui ai paragrafi precedenti le richieste di Agibilità relative ad interventi per i quali sia già stato rilasciato titolo abilitativo prima dell'entrata in vigore del Piano di Zonizzazione Acustica.



TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ESTENSORE DEL PIANO
Architetto Sonia Bettoni, via Mandalossa sn, 25055 Pisogne (BS)

Le attività temporanee di cui alle presenti N.T.A. che, alla data di entrata in vigore del piano di zonizzazione stesso, non abbiano presentato domanda di autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose, devono presentare istanza al Responsabile del Servizio Tecnico entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti N.T.A..

Borno, ottobre 2013